

La vigilanza sugli accertamenti resta affidata agli uffici tecnici di finanza. Il pagamento dell'imposta viene effettuato dagli acquirenti con versamento al conto corrente postale.

§ IX. — *I monopoli commerciali.*

Sul monopolio del caffè si mantennero vivaci, pur dopo il laborioso inizio, le opposizioni e le critiche. Gli acquisti sui mercati di produzione furono dapprima assai scarsi, nella fiducia di un ribasso di prezzi che in fatto non venne a verificarsi così che per poter provvedere al consumo interno con parte del caffè destinato alla riesportazione, questa fu vincolata al permesso del ministero delle Finanze. I prezzi di vendita furono poi gradualmente aumentati e mantenuti alti anche quando i prezzi all'origine declinarono. Il margine del diritto di monopolio venne tuttavia a restringersi quando i successivi aumenti dell'aggio sul dazio doganale, furono posti a carico del monopolio, onde evitare ulteriori incrementi del prezzo di vendita al minuto. La pubblicazione dei risultati economici conseguiti da questa gestione diede luogo a critiche vivaci essendosi rilevato che il beneficio era stato assai modesto, e che molto agevolmente lo si sarebbe potuto ottenere con una semplice tassa lasciando i prezzi a più modici livelli. La prontezza delle decisioni di acquisto in relazione all'andamento dei mercati, elemento spiccato di successo per il commercio privato, veniva necessariamente a mancare in un'azienda governativa, onde nell'aprile 1921 il governo finì per riconoscere l'opportunità di abolire il monopolio ripristinando la libertà di commercio, e gravando il caffè con una tassa di consumo. Al momento della cessazione del monopolio restavano a disposizione del governo circa 200 000 quintali, che con apposita convenzione furono ceduti al Consorzio importatori, con l'obbligo della vendita ai prezzi già stabiliti dallo Stato. Si stabilì che fino ad esaurimento dello stock e in ogni caso fino al febbraio 1922 restasse vietata l'importazione volendo il governo assicurarne lo smaltimento ai prezzi prestabiliti. In fatto lo stock venne ad esaurirsi prima del previsto e cioè nel mese di ottobre e fu allora consentita l'importazione contro rilascio di un buono di introduzione da parte del consorzio, mantenendosi però i prezzi di imperio per la vendita al pubblico, e determinando ad ogni quindicina in relazione al prezzo dei mercati di origine, la somma globale da versarsi all'erario. Con decreto del 16 novembre per regolare il nuovo regime a partire dal 1° marzo 1922, fu stabilito che all'atto dell'importazione debba essere versato un diritto complessivo di L. 1000 al quintale per le provenienze da paesi ammessi al trattamento doganale convenzionale e L. 1100 per le provenienze da paesi a cui si applica la tariffa generale. Tali